

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it.

sito internet: www.bancacrs.it.

Registro delle Imprese della CCAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CHE COSA E' LA GARANZIA BANCARIA

La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale, l'ordinante, non adempia ai propri impegni.

Il beneficiario di una garanzia può pertanto essere:

- il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera
- il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza
- entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.

La definizione generica di garanzia bancaria comprende in realtà due distinte fattispecie profondamente diverse fra di loro:

- la fideiussione
- la garanzia a prima richiesta (o domanda) comunemente conosciuta anche come bond.

La **fideiussione** è una garanzia tipica (disciplinata in Italia dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile) e accessoria in quanto trae origine e dipende dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e priva di valore anche la fideiussione.

Il beneficiario per poterla escutere deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale che possono essergli opposte dal garante.

Per questi motivi e per rispondere all'esigenza di certezza e rapidità, nel commercio internazionale si preferisce ricorrere alla garanzia a prima richiesta, una forma di tutela molto più rapida ed efficace.

Il bond è infatti una garanzia autonoma contenente l'impegno del garante, ovvero della banca, di pagare a semplice richiesta del beneficiario. Su questi, quindi, non grava alcun onere probatorio e non potranno essergli opposte eccezioni derivanti dal rapporto principale.

I **principali rischi** sono:

o se da un lato le garanzie a prima richiesta, dirette e indirette, tutelano ampiamente il beneficiario, dall'altro espongono l'ordinante a notevoli rischi, primo fra tutti quello dell'escussione indebita: il beneficiario può infatti escutere la garanzia in malafede, nonostante abbia ricevuto la prestazione prevista dal contratto principale; contro tale rischio l'ordinante può coprirsi:

- stipulando un'apposita assicurazione con istituti privati o di derivazione pubblica (ad es. SACE SpA)
- pattuendo con il beneficiario l'emissione di una garanzia giustificata (a differenza di quanto accade con le garanzie a prima richiesta assolute, la banca effettuerà il pagamento solo se la richiesta di escussione è

accompagnata da documenti che la giustifichino).

- o rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- o variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
- o l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

IMPORT

Commissioni apertura	2,4% Minimo: € 140,00 Massimo: € 99.999,00
Spese apertura	€ 20,00
Spese swift modifica/proroga/a	€ 20,00
Recupero spese reclamate	Non quantificabili
Spese trasparenza periodica / Posta	€ 0,75
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Rimborso spese informazione precontrattuale	€ 0,00
---	--------

GIORNI

DATA VALUTA	Data di apertura/notifica della garanzia
-------------	--

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di tre giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Calendario FOREX	Calendario valido per i regolamenti Internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione E' giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME
Valuta di addebito/ accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Cambio "Durante"	Il cambio "Spot" (consegna immediata della valuta) stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere un'unità dell'altra divisa.
Commissioni di servizio	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Escussione	Atto con il quale il beneficiario di una garanzia chiede il pagamento della stessa alla banca emittente
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)